



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

Via Serrone, snc - 87010 MALVITO (CS) - Tel. ☎ 0984/509082 Fax 0984/509928

E-mail: csic863009@istruzione.it – csic863009@pec.istruzione.it – csri190009@istruzione.it

Cod. Univoco UFGCDS - Cod. Fisc. 99003220789 - Cod. Mecc.: CSIC863009 – Cod. Mecc. CSRI190009

Sito web: www.icmalvito.edu.it

**Ai Docenti
Ai membri del GLI
Ai membri dei GLO
SITO WEB**

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE GLI – GLO_A.S. 2022/2023.

IL DIRIGENTE

- Vista la legge 107/2015;
- Visto il D.Lgs. n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- Visto il D.Lgs. n.96 del 7 agosto 2019; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
- Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- Considerato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- Valutata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);
- Valutato Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come

	soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
Vista	la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
Valutato	il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
Considerati	gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;
Visto	l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);
Visto	il Decreto n 182 del 29 dicembre 2020.

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO dell'Istituto Omnicomprensivo statale di Malvito.

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

È costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) così composto:

- Dirigente scolastico
- Funzioni strumentali d'area
- Coordinatori sezione/classe/ in cui sono inseriti gli alunni con disabilità
- Tutti i Docenti di sostegno
- Personale ATA eventualmente individuato con mansioni di assistenza materiale, tenendo conto delle differenze di genere;
- Tutti i genitori degli alunni con disabilità
- Specialista Azienda Sanitaria Locale
- Componenti dell'Area Servizi Sociali del Comune di Malvito e del Comune di Sant'Agata di Esaro

Art. 1.1 Funzioni

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc)
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI svolge compiti proposta e supporto al Collegio dei Docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione proponendo una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'Inclusività. In sede di attuazione del PI, si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e di eventuali rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità del territorio.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio e, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, svolge compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES.

Art. 1.2. Riunioni

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo collaboratore delegato. Si riunirà anche in modalità on line sincrona:

- a. in seduta PLENARIA almeno due volte l'anno, per verificare, valutare e avviare il PI costituito e per redigere il PI per l'anno scolastico;
- b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo.
- c. Il GLI, in caso di necessità, può:
 - articolarsi per gradi scolastici
 - essere convocato per Riunioni Straordinarie.

Art. 1.3. Convocazione e presidenza

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. L'ordine del giorno determinerà la composizione e il tipo di riunione del GLI a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il segretario verbalizzante sarà indicato dal Presidente all'inizio della riunione.

Art. 1.4. Durata

Il GLI dell'Istituto dura in carica per l'a.s. in corso e **si rinnova automaticamente per gli anni scolastici successivi** in ordine ai singoli profili professionali che lo compongono, salvo variazioni che verranno adottate con apposito provvedimento.

Art. 2. Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

È costituito il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro operativo, a cui il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto da:

- da tutti i docenti del Consiglio di Classe, dai docenti del Team per la scuola primaria e dai docenti di sezione per la scuola di infanzia di appartenenza dello studente.
- dai “genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
- le figure professionali specifiche interne (Funzioni strumentali, Referente per l'Inclusione) ed esterne all'istituzione scolastica (Educatori professionali, Assistente all'autonomia e alla comunicazione, referente del GIT) che interagiscono con la classe o con l'alunno;

- un rappresentante dell’ATS (ASL) di residenza dell’alunno/a che assicura “il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare”;
- all’interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO:

1. specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento;
2. i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.

Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, può autorizzare la partecipazione di uno o più esperti indicati dalla famiglia. La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente Scolastico, che può delegare la funzione. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

Art. 2.2 Funzioni del GLO

→ Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d’inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.

Essendo il GLO un gruppo di lavoro, le decisioni si prendono a maggioranza ed è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Di ogni seduta dei GLO deve essere redatto apposito verbale che è sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il segretario verbalizzante sarà indicato dal Presidente all’inizio della riunione.

→ Il GLO può riunirsi nella componente ridotta costituita da:

- Dirigente Scolastico o un suo Delegato;
- Coordinatore di classe;
- Docente di sostegno;
- Genitori dell’alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- Studente o studentessa

- Figure professionali specifiche esterne all'Istituzione scolastica e, ove presenti, gli Educatori professionali, l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione.

Art. 2.3 Durata

Il GLO dell'Istituto dura in carica per l'a.s. in corso e si rinnova automaticamente **per gli anni scolastici successivi** in ordine ai singoli profili professionali che lo compongono, salvo variazioni che verranno adottate con apposito provvedimento.

Art. 2.4 Funzionamento del GLO

- Si riunirà almeno tre volte l'anno, una generalmente per la stesura del PEI, una per la verifica intermedia ed una per la verifica finale del PEI, anche in modalità on line sincrona;
- Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

PEI - Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Tempi di elaborazione de PEI - Il D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "**in via provvisoria entro giugno** e in via definitiva, di norma, **non oltre il mese di ottobre** ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "**è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Si individua quindi la necessità di assicurare almeno **tre incontri** durante il corso dell'anno scolastico.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

È compito del DS emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente atto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto.

Gli incarichi non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Marietta Iusi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993*